



Decisione n. 1010 del 29 ottobre 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Albanese - Membro supplente

Prof. Avv. M. de Mari – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis – Membro supplente

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. A. Albanese

nella seduta del 12 ottobre 2018, in relazione al ricorso n. 2522, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente, ritenendo non soddisfacente la risposta datale dall'Intermediario al reclamo presentato in data 25 luglio 2017, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie esponendo, per il tramite del suo procuratore, di essere titolare di n. 1.142 azioni emesse dall'allora Banca Capogruppo dell'Intermediario, acquisite nel seguente arco temporale:

- in data 10 luglio 2013 n. 240 azioni, al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore di € 15.000,00;
- nel mese di agosto 2013 l'acquisto di n. 102 azioni al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un controvalore di € 6.375,00;

- da ultimo, in occasione di aumento di capitale dell'emittente, ulteriori n. 800 azioni per un controvalore di € 50.000,00.

Il totale dell'investimento ammonterebbe, pertanto, a € 71.375,00.

Con riguardo a tali investimenti, la Ricorrente riferisce che nell'anno 2013 sarebbe stata contattata dal Direttore di Filiale dell'Intermediario, che le avrebbe proposto dapprima un contratto di deposito titoli e, successivamente, l'acquisto di pacchetti azionari dell'allora Banca Capogruppo. L'operazione le sarebbe stata prospettata *“come investimento a rischio nullo che avrebbe rappresentato, nel lungo periodo, una forma di accumulo del risparmio”*.

Tuttavia, il convenuto non avrebbe in alcun modo informato la Ricorrente in merito alla natura illiquida del titolo acquistato, nè del rischio di perdita integrale del capitale investito.

Infine, ella afferma di essersi recata più volte, negli anni, presso la Filiale dell'Intermediario per richiedere di poter rivendere le azioni acquistate; operazione che, tuttavia, non le sarebbe stata consentita. Solo in tale circostanza, a fronte del comportamento reticente del Direttore, ella avrebbe acquisito consapevolezza che le azioni acquisite erano, in realtà, invendibili e che aveva sostanzialmente perso quanto investito.

2. Sulla base di tali allegazioni, la Ricorrente lamenta plurime violazioni degli obblighi gravanti in capo all'Intermediario, il quale non le avrebbe fornito alcuna informazione in merito alla natura, ai rischi e alle implicazioni dell'operatività finanziaria di che trattasi, in spregio anche alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in tema di prodotti illiquidi.

Con ulteriore doglianza, l'esponente contesta all'Intermediario di non aver svolto alcun controllo in merito all'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni proposte. A detta della Ricorrente, in particolare, la prova del fatto che l'Intermediario non avrebbe condotto alcuna verifica circa la sua capacità di comprendere i profili di rischio connessi ai titoli acquistati sarebbe ricavabile già dallo stesso questionario MiFID, dal quale risulterebbe che ella aveva dichiarato di non conoscere i derivati OTC, ai quali sarebbero assimilabili, in termini di

rischiosità, le azioni illiquide, in conformità con plurime decisioni dell'ACF (n. 11, 107, 111 e 112 del 2017).

L'Intermediario avrebbe, inoltre, violato gli artt. 23 e segg. Reg Consob/Banca d'Italia del 29 gennaio 2007, per aver effettuato *“la vendita di titoli azionari ad alto rischio [...] in presenza di conflitti di interesse non regolarmente comunicati e gestiti”*.

Da ultimo, ella censura il comportamento dell'Intermediario per il fatto di averle negato, nonostante plurimi solleciti in tal senso, la possibilità di vendita di tali azioni, così da recuperare gran parte del proprio capitale.

La gravità della condotta della Banca è tale da legittimare, a giudizio della Ricorrente, il risarcimento dei danni patiti, quantificati in € 71.375,00, pari al controvalore delle azioni acquistate.

3. Alla formulazione delle deduzioni per parte resistente ha provveduto il soggetto cessionario che, in pendenza del procedimento, ha acquisito la partecipazione di controllo della Vecchia Capogruppo, eccependo la sopravvenuta inammissibilità del ricorso giacché avente ad oggetto doglianze relative alla commercializzazione di azioni emesse, al tempo dei fatti, dall'allora Vecchia Capogruppo, posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del d.l. n. 99/2017. Alla luce delle previsioni di tale d.l. e dei contenuti del *“Contratto di cessione di azienda”*, sottoscritto il 26 giugno 2017, solo all'allora Capogruppo sarebbero imputabili eventuali comportamenti violativi accertati dall'ACF in esito al presente procedimento.

Alle proprie considerazioni, parte resistente ha premesso una breve ricostruzione in fatto delle vicende occorse, affermando che *“[la Ricorrente] è titolare di n. 1.048 azioni (e non di n. 1142 come indicato nel ricorso), per un controvalore al prezzo unitario di euro 62,50 pari ad € 65.500,00...; tali azioni risultano acquistate a seguito di aumento di capitale 2013 e 2014 (n. 902 azioni) e per rimborso in azioni del prestito obbligazionario 2013/2018 (146 azioni)”*.

Nulla, invece, è stato eccepito con riguardo al merito dei fatti per cui è sorta la presente controversia.

4. Nelle proprie deduzioni integrative, la Ricorrente, nel richiamare integralmente quanto esposto in sede di ricorso introduttivo, ha ritenuto di ripercorre le modalità di acquisto di tali azioni da cui deriva, a suo giudizio, un'inevitabile responsabilità dell'Intermediario *“per aver venduto prodotti rischiosi a soggetti privi di qualsivoglia conoscenza finanziaria senza un'adeguata informazione sui rischi a cui andavano incontro”*.

La Ricorrente replica, poi, alle eccezioni formulate da parte resistente contestando la ricostruzione del contesto normativo di riferimento, in tal senso richiamando varie decisioni di questo Collegio di rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, parimenti sollevata dallo stesso Intermediario in casi analoghi.

5. Nelle proprie repliche finali, quest'ultimo ha sostanzialmente riaffermato le considerazioni già svolte in sede di prime deduzioni.

DIRITTO

1. Come testè rilevato, l'Intermediario ha resistito al ricorso eccependo esclusivamente la propria carenza di legittimazione passiva alla luce della previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 99/2017.

In merito, questo Collegio si è già espresso, in numerosi casi analoghi, nel senso di non condividere la ricostruzione normativa operata dal Resistente. Ciò in quanto il d.l. 99/2017 *“testualmente delinea il perimetro delle passività escluse con unico riferimento a quelle afferenti alle due banche poste in l.c.a, senza estenderlo a ricomprendere anche quelle delle loro controllate, che sono d'altronde autonomi soggetti di diritto, per i quali non è stata aperta, né pende alcuna procedura”*. Ne deriva che la disciplina del d.l. 99/2017 non può essere letta come volta a esonerare l'Intermediario da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo.

2. Ritenuta, dunque, infondata tale eccezione e passando a trattare il merito, va rilevato che parte resistente non ha contestato i fatti e le doglianze della Ricorrente, con ciò assumendo rilevanza il principio processuale di non

contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in virtù del quale i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti dal giudice a fondamento della decisione. In presenza di fattispecie analoghe il Collegio si è già espresso nel senso di ritenere applicabile detto principio, essendo ciò *“coerente con i principi che reggono e governano la distribuzione degli oneri di allegazione e prova, rispettivamente del cliente e dell'intermediario, nelle controversie concernenti la corretta prestazione dei servizi di investimento come disciplinati dall'art. 23 TUF. La circostanza che in tali controversie il ricorrente possa limitarsi ad allegare l'inadempimento agli obblighi inerenti la corretta esecuzione del servizio, e che grava l'intermediario della prova contraria, si traduce, infatti, in un onere difensivo più stringente per quest'ultimo; un onere che, anzi, si rafforza nel contesto del procedimento avanti l'ACF, ai sensi del disposto dell'art. 11, comma quarto, Regolamento 19602/2016, che appunto sancisce che «l'intermediario trasmette all'Arbitro le proprie deduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente al rapporto controverso», così gravandolo di un ulteriore onere, che potrebbe dirsi di cooperazione, questa volta diretto verso l'Arbitro, e che è previsto al fine di consentire un efficace ed efficiente funzionamento del sistema”*.

Sebbene ciò appaia di per sé sufficiente per pervenire a un conclusivo giudizio di fondatezza della domanda, va tuttavia evidenziato che dalla documentazione versata in atti emergono elementi confermativi della ricostruzione dei fatti prospettata dalla Ricorrente.

3. L'intermediario contesta, piuttosto, la quantificazione del danno lamentato dalla Ricorrente, affermando che questa *“ è titolare di n. 1.048 azioni (e non di n. 1142 come indicato nel ricorso), per un controvalore al prezzo unitario di euro 62,50 pari ad € 65.500,00...; tali azioni risultano acquistate a seguito di aumento di capitale 2013 e 2014 (n. 902 azioni) e per rimborso in azioni del prestito obbligazionario 2013/2018 (146 azioni)..”*.

Dalla documentazione versata in atti risulta che la Ricorrente ha sottoscritto un totale di 902 azioni, alle quali, secondo la ricostruzione fatta dall'Intermediario e

non contestata dalla Ricorrente nelle memorie integrative, andrebbero aggiunte ulteriori 146 azioni acquistate a titolo di rimborso del prestito obbligazionario, per un totale di n. 1.048 azioni ed un controvalore complessivo di € 65.500,00.

Per tale importo va, dunque, quantificato il danno occorso.

PQM

Il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 66.950,13, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre a interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi